



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei Consiglieri

Valter Ferrando
Antonino Miceli
Giuseppe Maggioni
Giancarlo Manti
Antonino Oliveri
Sergio Scibilia

“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Art. 1 (Definizioni)

1. Sono definiti nella presente legge “Comuni montani” i Comuni che non hanno affaccio sul mare.
2. Sono definiti “Enti preposti alla gestione della raccolta”, ovvero “Enti gestori”, gli Enti pubblici di cui al comma 2 dell’art. 3, i consorzi di cui al comma 1 dell’art. 9 che hanno regolamentato la raccolta dei funghi all’interno del proprio territorio e le associazioni di cui al comma 3 dell’art. 3.

Art. 2 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di preservare il patrimonio naturale e incrementare i fattori produttivi nei territori montani attuando le finalità della legge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

Art. 3 (Ambiti di raccolta)

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2. E’ fatta salva la possibilità per gli Enti Parco e per i Comuni montani, previa autorizzazione della Regione, individualmente o in forma associata, e dei proprietari ricadenti nel territorio di competenza, laddove non sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3, di subordinare l’esercizio della raccolta sul territorio di competenza, previa adozione di uno specifico regolamento, al versamento di un corrispettivo monetario da destinare in misura non inferiore al 50% ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo.
3. Il proprietario, singolo od associato, eventualmente anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all’art. 9, può tuttavia riservarsene la raccolta a fini economici, anche ai sensi dell’art. 841 del Codice Civile, con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l’indicazione “Proprietà privata” ovvero la denominazione del consorzio o dell’ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra “Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata”

4. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Art. 4 (Limiti quantitativi della raccolta)

- 1) in tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:
 - a) per la specie “*boletus reticulatus*, *edulis*, *aereus* e *pinicola*” (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
 - b) per la specie “*amanita caesarea*” (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;
 - c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.
- 2) Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'art. 5.
- 3) I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.

Art. 5. (Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta)

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 352/1993, gli Enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 4 in favore degli imprenditori agricoli titolari di aziende operanti nel territorio di loro competenza.
2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 4 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
3. La Regione, tramite delibera di Giunta, può individuare alcune specie per le quali si possa derogare ai limiti quantitativi di raccolta.

Art. 6. (Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta)

1. I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato sentito il Corpo Forestale dello Stato e i consorzi di cui all'art. 9, ove costituiti. Nel caso in cui i Sindaci non provvedano, la raccolta s'intende comunque consentita.

Art.7. (Limitazioni e autorizzazioni speciali)

1. I Comuni, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:

- a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;
- b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
- c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi,
- d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

2. I Comuni, prima di stabilire le limitazioni e le autorizzazioni speciali di cui al comma 1, sentono i consorzi di cui all'art. 9, ove costituiti.

Art. 8. (Modalità di raccolta e divieti)

1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
2. E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svelleare o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
4. E' vietato:
 - a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
 - b) riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
 - c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
 - d) raccogliere l'"*ammanita cesarea*" allo stato di ovolo;
 - e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori.
5. La ricerca dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
 - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

7. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

Art. 9. (Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa)

1. I Comuni montani, previa autorizzazione della Regione, in forma singola o associata, proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento.
3. Al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 esercitino la facoltà di raccogliere i funghi in determinati giorni della settimana, con un minimo di almeno cinque giornate.
4. I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di rappresentanza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.
5. La delimitazione dei confini dei Consorzi è realizzata mediante l'apposizione di cartelli e tabelle ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente quanto il successivo; i cartelli devono recare il nome del consorzio, l'indicazione proprietà privata con la scritta "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".
6. I Comuni montani, in forma singola o associata, che abbiano subordinato l'esercizio della raccolta sul territorio di competenza al versamento di un corrispettivo monetario di cui al comma 2 dell'art. 3, possono definire reciproci accordi con i consorzi, finalizzati ad unificare il rilascio dei tesserini e i relativi corrispettivi monetari.

Art. 10.(Adempimenti a carico degli Enti preposti alla gestione della raccolta)

1. Gli Enti preposti alla gestione della raccolta, devono essere autorizzati dalla Regione e, successivamente, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono inviare copia dell'atto costitutivo e dello statuto alla Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, entro il mese di settembre di ogni anno, devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati durante l'anno precedente, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta.
3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:
 - a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
 - b) il ripristino e miglioramento di strade esistenti, a patto che gli interventi siano limitati alle strade che danno accesso a terreni forestali e per difender i boschi dagli incendi; inoltre, le strade devono essere obbligatoriamente dotate di canali laterali e trasversali, nei tratti in pendio, nonché di baulatura e altri accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre l'erosione; la pavimentazione delle strade con asfalto o altro materiale impermeabile è vietata, salvo il caso in cui non sia già esistente;
 - c) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;
 - d) l'attività di informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale;
 - e) l'organizzazione di eventi o manifestazioni che promuovano la produzione fungina come elemento caratterizzante del territorio;
 - f) misure di salvaguardia a prevenzione degli incendi boschivi.
4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e c) vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.
5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato dall'Assessorato regionale all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza espressione di osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.

Art. 11. (Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino)

1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

Capo II

CONTROLLO MICOLOGICO E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 12. (Ispettorato micologico)

1. In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un ispettorato Micologico.
2. L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione degli esperti micologici in possesso dell'attestato di micologo.
3. Gli Ispettorati micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
4. Gli Ispettorati micologici possono avvalersi della collaborazione di esperti micologici opportunamente iscritti nel registro nazionale dei micologi.
5. In ogni caso gli operatori del SSN mantengono ogni prerogativa sulle attività di vigilanza e controllo previste dalle attuali norme.

Art. 13. (Funzioni dell'Ispettorato micologico)

1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:
 - a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
 - b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
 - c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
 - d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati di intossicazioni legate al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
 - e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;
 - f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità;
 - g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
 - h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri paesi.

Art. 14. (Attestato di micologo)

1. L'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalla Regione, subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle ore previste per il corso di cui al successivo articolo 15.

Art. 15. (Corsi di formazione micologica)

1. La Regione programma i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo le modalità contenute nel D.M. 686/96.
2. Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di cui al comma 1, presentano per l'approvazione, alla Regione la richiesta della gestione del corso.

Art. 16. (Requisiti e condizioni per la commercializzazione)

1. I funghi freschi, per essere posti in commercio, devono essere:
 - a) suddivisi per specie;
 - b) disposti in singolo strato;
 - c) contenuti in cassette o speciali imballaggi tali da consentire una sufficiente areazione;
 - d) freschi, interi e in buono stato di conservazione;
 - e) puliti da terriccio o da corpi estranei;
2. E' ammessa esclusivamente la vendita di funghi freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del Decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

Art. 17. (Idoneità alla identificazione dei funghi)

1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 2, dell'articolo 2 del DPR 376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall'Asl in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. Indetto attestato, che è rilasciato secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi per le quali è concessa l'idoneità;
2. Ai fini del rilascio dell'attestato i Direttori generali delle Asl nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:
 - a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico dell'Asl di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un operatore di vigilanza dell'Asl;
 - c) un dipendente dell'Asl con funzioni di segretario.
3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi trenta giorni.

Art. 18 (Autorizzazione commercio dei funghi)

1. La vendita dei funghi freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 (orme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal DPR 376/1995.
2. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso DPR 376/1995 da parte dell'Ispettorato micologico dell'Asl.

3. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n.686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell'apposito registro nazionale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all'articolo 17 o dell'attestato di micologo di cui al DM 686/1996.
5. L'autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità di cui al comma precedente, o dell'attestato di micologo di cui al DM 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.
6. La vendita dei funghi freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del DM 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichette gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.
7. La vendita dei funghi da parte dei privati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo e presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nel Comune di residenza.
8. Il commercio dei funghi può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante.
9. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con l'apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.
10. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

Art. 19. (Lavorazione e confezionamento dei funghi)

1. L'attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del DM 686/1996 e

iscritti nell'apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.

2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati, devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:
 - a) siano in possesso dell'attestato ai sensi del DM 686/1996 e regolarmente iscritti nell'apposito registro nazionale;
 - b) abbiano assolto all'impegno dell'aggiornamento formativo in materia di igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.

Art. 20. (Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi)

1. Per la preparazione di alimenti con funghi freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi, utilizzano esclusivamente le specie indicate nell'allegato 1 del DPR 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 21. (Funzioni di vigilanza)

1. Vigilano sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie venatori volontarie di cui all'articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).
2. Le Associazioni, venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.
3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del Testo Unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione

sostenuto presso una Commissione che si riunisce anche in sedi decentrate. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione.

4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei funghi.
5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

Art. 22. (Sanzioni)

1. Per le violazioni delle norme di cui al Capo I si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 da euro 50,00 a euro 150,00;
 - b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
 - c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
 - d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;
 - e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;
 - f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;
 - g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8 comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;
 - h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;
 - i) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;
 - l) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, da euro 30,00 a euro 90,00;
 - m) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 2 da parte degli Enti preposti alla gestione della raccolta, verrà revocata l'autorizzazione regionale, se il bilancio non venisse inviato entro la fine dell'anno;
 - n) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 3, gli Enti preposti alla gestione della raccolta dovranno riequilibrare gli interventi previsti dal sopraccitato comma, prevedendo e realizzando i mancati investimenti nel bilancio dell'anno successivo;
 - o) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, da parte degli Enti preposti alla gestione della raccolta, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine previsto verrà revocata l'autorizzazione regionale.
- 2) Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 comportano la confisca dei funghi raccolti, ai sensi dell'art. 13 della legge 352/93, salvo la

facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. Il prodotto confiscato è attribuito all'ente gestore che ne stabilisce la destinazione.

3) Le violazioni degli articolo 18, 19 e 20 di cui al Capo II comportano l'applicazione da parte delle autorità competenti di una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1000,00.

4) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

5) Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai consorzi di cui all'articolo 9, laddove presenti nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10.

CAPO IV

ABROGAZIONE DI LEGGI E NORME TRANSITORIE

Art. 23. (Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei) e la legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 (norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei).
2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

Art. 24. (Norma transitoria)

2. L'autorizzazione regionale di cui all'art. 3 e all'articolo 9 s'intende già concessa per gli Enti gestori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.25 (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla Legge 352/1993 ed al D.P.R. 376/1995.

RELAZIONE

La presente proposta di legge presenta una duplice finalità:

- 1) introdurre, per quanto riguarda la raccolta dei funghi epigei spontanei, il controllo micologico e la commercializzazione, una semplificazione normativa che consenta di superare la compresenza di due distinte leggi per lo stesso settore.
- 2) verificare l'effettivo funzionamento in questi anni della legge regionale 27/'07 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei) per apportare le necessarie modifiche e integrazioni in modo da rendere le norme sempre più corrispondenti all'obiettivo di valorizzare l'entroterra e i suoi prodotti, accrescendo le opportunità per le istanze partecipative dei privati attraverso consorzi e associazioni.

Occorre tenere presente, inoltre, che dall'approvazione della l.r. 27/'07 ad oggi, è intervenuta una rilevante modificazione dei livelli istituzionali che riguardano in particolare le zone interne della Liguria, con la soppressione delle Comunità Montane che esercitavano specifiche funzioni delegate in materia di raccolta di funghi.

Le novità più significative che si intendono introdurre riguardano innanzitutto (art. 3) la possibilità che gli Enti Parco e i Comuni, adottando uno specifico regolamento e dopo aver avuto l'autorizzazione della Regione Liguria, subordinino la raccolta dei funghi al versamento di un corrispettivo monetario. Questa facoltà è stata introdotta al fine di individuare risorse che sostengano l'azione degli enti locali dell'entroterra e dei proprietari per preservare i boschi dal degrado, migliorare habitat e valorizzarne la fruizione.

La Regione è chiamata ad autorizzare Comuni e consorzi di privati, sulla base della motivazione che occorre garantire una omogeneità di intervento sull'intero territorio ligure.

I proventi ricavati dal versamento del corrispettivo monetario per poter accedere alla raccolta dei funghi (articolo 3, comma 3) dovranno essere destinati per il 50% ad azioni individuate espressamente dalla proposta di legge, quali ad esempio misure di salvaguardia dei boschi dagli incendi, ripristino e miglioramento di strade forestali, organizzazione di eventi per valorizzare le produzioni locali e promozione di marchi di qualità.

Nel caso in cui gli Enti preposti alla raccolta non ottemperino agli obblighi previsti dalla proposta di legge, a partire dalla utilizzazione dei proventi, scatteranno delle sanzioni a loro carico, fino alla revoca della autorizzazione regionale.

Una parte significativa della proposta di legge riguarda il ruolo dei consorzi e dell'associazionismo fra soggetti privati. In particolare (articoli 6 e 7) si prevede che i consorzi, ove istituiti, siano sentiti dai Comuni nello stabilire i periodi di apertura e chiusura della stagione di raccolta e nell'introdurre specifiche ed ulteriori limitazioni di carattere temporale o per specie.

Per quanto riguarda l'attività propria dei consorzi (art. 10), al fine di superare incertezze interpretative e disomogeneità nell'applicazione delle norme, come si è

verificato per la l.r. 27/'07, è stata introdotta espressamente la possibilità che i consorzi, in presenza della necessità di preservare il bosco, consentano la raccolta dei funghi ai soggetti autorizzati sul territorio di loro competenza per alcuni giorni la settimana, con un minimo di cinque giornate.

Per quanto riguarda le sanzioni (art. 22.) si propone di riprendere la disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati) in relazione alla violazione dei limiti e divieti riguardanti la raccolta, prevedendo la confisca dei funghi raccolti per tutte le tipologie di infrazione, fatta salva la prova della legittima provenienza. In questo caso si è trattato di ovviare ad una articolazione di norme che hanno dato vita a comportamenti e interpretazioni difformi sul territorio.

Infine, la proposta di legge, al Capo II, affronta i temi dei controlli micologici e della commercializzazione dei funghi operando una profonda revisione delle norme della legge regionale 27/1991. Nel testo vengono di conseguenza specificate le funzioni dell'ispettorato micologico, le modalità dell'attestato di micologo e dell'idoneità all'identificazione dei funghi e i criteri per l'autorizzazione al commercio dei funghi. Fra le novità si segnala la possibilità per i privati di vendere funghi attraverso una segnalazione certificata di inizio attività, nel caso in cui i funghi siano stati regolarmente certificati.